

APPUNTO CON ALLEGATI PROVENIENTE DAL DOTT. MAURIZIO FUMO, GIA' PRESIDENTE TITOLARE DELLA QUINTA SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E COMPONENTE DELLE SEZIONI UNITE PENALI.

Se l'intento dichiarato è effettivamente quello che si intende perseguire, la separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero non ha ragione di essere.

È ormai in vigore una separazione delle funzioni così radicale e rigida che il "passaggio" da una funzione all'altra (già limitato numericamente) comporta tali difficoltà e un così alto prezzo da pagare che, di fatto, quasi non si verifica più. Come sappiamo, infatti, tale "passaggio" comporta, tra l'altro, il trasferimento del magistrato nel distretto di altra corte di appello, il che – nella maggioranza di casi – significa il trasferimento, armi e bagagli, in altra regione.

Quanto al fatto che sarebbe inaccettabile (anche per una questione di immagine) che giudice e PM appartengano allo stesso ordine professionale, l'argomento prova troppo, in quanto anche giudice di tribunale e giudice di appello appartengono allo stesso ordine e lo stesso dicasi per giudice di appello e giudice di cassazione. Dunque, si tratta sempre di "colleghi" che valutano l'operato di altri "colleghi".

È per altro erroneo ritenere che la terzietà del giudice (art. 111 Cost.) imponga tale separazione, sia per la ragione appena esposta (non sarebbe "terzo" neanche il giudice sovraordinato che giudica la sentenza del giudice del grado precedente), sia perché terzietà essenzialmente significa possibilità per il giudicante di formarsi un'opinione sui fatti di causa, indipendentemente dalle tesi delle parti contendenti. E ciò è esattamente quello che si verifica nel dibattimento perché il giudice non ha un "canovaccio" già scritto da seguire e semplicemente da verificare (come avveniva nel precedente codice di procedura che prevedeva la sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio scritta dal giudice istruttore), ma vede le prove formarsi innanzi a lui nel pieno contraddittorio delle parti. Dunque un concetto dinamico e funzionale (e non meramente formale, "di immagine" e, tutto sommato, molto elementare) della terzietà.

D'altra parte questo è quello che si legge nel comma 2 dell'art. 111 Cost. *"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale"*. Terzietà e imparzialità sono endiadi: il giudice è terzo in quanto imparziale ed è imparziale perché deve verificare la tesi di accusa in base alle prove che si formano in dibattimento (tanto ciò è vero che il fascicolo che ha a disposizione contiene solo traccia dei cc.dd. "atti irripetibili" (art. 431 cpp,, come ad esempio le perizie, le intercettazioni ecc. artt. 360, 266 ss. cpp)

Sostenere che la separazione delle carriere sia scritta nella Costituzione è dunque un falso ideologico di tipo valutativo.

D'altronde, se il PM, in quanto parte, non può e non deve diventare (mai) giudice, non si capisce perché un simile divieto non debba valere anche per gli avvocati, che - anzi - attraverso la ipotizzata modifica dell'art. 106 Cost., possono entrare a far parte di qualsiasi collegio giudicante in tutti e tre i gradi di giudizio. Non sono di parte gli avvocati? In pratica tutti i giuristi (professori, avvocati) possono diventare giudici, tranne chi è stato PM, che sarà per sempre connotato dal marchio di infamia di aver svolto l'ignobile ruolo di parte imparziale! Parte, si badi bene, che esercita, non di rado, anche nel processo civile, nel quale rappresenta gli interessi della collettività (artt. 221, 363, 738 cpc e altri) o di soggetti deboli (artt. 69, 70, 79 cpc e altri).

Tanto premesso, è lecito ipotizzare che la ragione della proposta separazione sia altra.

Tutte le ipotesi che ho avuto modo di esaminare (Costa, Giachetti, Calderone, Morrone) recano a chiare lettere l'affermazione che il PM "separato" rimarrà indipendente e dunque non sarà sottoposto al potere esecutivo, né ad alcun altro potere.

Apprezzabile affermazione di principio, che tuttavia resta tale, se si esaminano le altre modifiche che ci si propone di apportare all'impianto costituzionale e quelle (del tutto prevedibili) che "per ricaduta" (e con legge ordinaria) verranno apportate nel codice di rito e nell'ordinamento giudiziario.

Infatti: **a)** il mutamento degli equilibri all'interno dei due CSM comporterà una maggiore incidenza della rappresentanza politica - appoggiata, di volta in volta, dalla componente della magistratura più "vicina" - nella nomina dei procuratori capi, **b)** la gerarchizzazione dell'ufficio del PM, in parte già realizzata e che prevedibilmente sarà accentuata, consentirà un più penetrante "controllo interno" cui certamente non sarà estranea la *moral suasion* del ministro di Giustizia, **c)** la limitazione (di fatto) dell'obbligatorietà dell'azione penale, secondo i *desiderata* del potere politico, darà luogo, inevitabilmente, a un PM alquanto "addomesticato" e tuttavia "monopolista" (parola del ministro Nordio) dell'azione penale, un funzionario (che altro?) che dunque potrà archiviare senza possibilità di controllo da parte del giudice (vedasi la polemica sulla imputazione coatta in relazione al c.d. "caso Cospito"), **d)** la prevedibile spoliazione progressiva della possibilità del PM di dirigere e coordinare le indagini, che verranno riassegnate ai corpi di polizia, realizzerà - finalmente - il ruolo del PM come "avvocato dell'accusa" (soggetto che difende comunque e aprioristicamente l'operato delle forze dell'ordine), tanto caro ad alcuni. Insomma: un "automa" che saprà solo accusare e chiedere condanne (come ebbe ad affermare il prof. avv. Franco Coppi).

In sintesi: anche se si tratterà di un guinzaglio lungo, è mia opinione che il "nuovo" PM sarà al guinzaglio dell'esecutivo.

Ma, si potrebbe obiettare, quale che sia il nuovo *status* del PM, il giudice, comunque, rimarrà libero e giudicherà in piena autonomia. E così uno dei principi cardine dello Stato di diritto non verrà intaccato.

Ebbene, non è il caso di prenderci in giro.

Innanzitutto, il giudice giudicherà solo quei casi, quei reati (e quegli imputati) che un PM, condizionato come sopra ho illustrato, porterà al suo cospetto; in secondo luogo, le proposte modifiche costituzionali toccano (indirettamente, ma anche direttamente) anche la figura del magistrato giudicante.

Invero: **1)** la modifica da apportare all'art. 112 Cost. vuole che sia il Parlamento (quindi la maggioranza del momento) a indicare ai PM l'ordine di priorità secondo il quale si devono perseguire i reati. Nello stesso ordine, e con inevitabili ricadute sulla prescrizione dei reati "trascurati", essi verranno portati all'attenzione del giudicante. Ci si è dimenticati però che tale "gerarchia" già esiste ed è consacrata nell'art. 132 bis disp. att. del codice di procedura (prima quelli per terrorismo, mafia, strage, reati di sangue, quindi quelli di maltrattamenti, violenza sessuale, omicidio e lesioni coipose, quindi quelli a carico di soggetti detenuti e ancora quelli aventi ad oggetto corruzione, concussione *et similia* ecc.) Gerarchia fissata in linea astratta e generale e non modellabile caso per caso secondo quanto vuole e comanda il potere politico. Le leggi, appunto, dovrebbero disporre in tal maniera (astratta e generale), non entrare, di volta in volta, nel merito delle scelte giudiziarie. Altrimenti si mina (e non poco) il principio della separazione dei poteri. Dunque sarebbe sufficiente che il medesimo ordine che l'art. 132 bis disp.att. indica ai giudici venisse esteso all'ufficio del PM; **2)** l'immissione di avvocati e professori nelle varie compagnie giudicanti (tribunali, corti di

appello, cassazione) avverrebbe, non più per iniziativa del CSM, ma in base a una eventuale legge (art. 106) e dunque, ancora una volta, il potere politico (*scil*: i partiti) inciderebbe pesantemente e, questa volta, direttamente, sull'amministrazione della Giustizia, potendo influire sulla costituzione del giudice, attraverso la immissione di soggetti in vario modo fidelizzati.

Una cosa del genere già avviene nella giustizia sportiva (i giudici sono nominati dai vertici federali) e le conseguenze non sono confortanti.

Ho già scritto più due pagine, quindi mi fermo qui, ma mi permetto di allegare due miei articoli, pubblicati (quando già ero in pensione) su di un giornale che leggono in pochi, ma che, senza dubbio, rappresenta una voce libera e critica.

dott. Maurizio Fumo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Fumo', with a stylized flourish at the end.

astrolabio

umanesimo filocriminale e riforme

maurizio fumo

È certamente vero che si fa l'abitudine a tutto, ma la lettura dei giornali in questa coda di agosto qualche sussulto lo può ancora provocare. Almeno in chi ha un po' di memoria e non ha completamente abbandonato la logica.

Su "Il Giornale" del 28 (pag. 9) Simonetta Matone, già magistrato di sorveglianza e, da ultimo, sostituto procuratore generale a Roma (da poco in pensione), assidua frequentatrice di "Porta-a-Porta" e, ora, capofila elettorale della Lega in quel di Roma (un tempo "ladrona"), trova ovvio che Berlusconi voglia proporre – una volta che il centrodestra avrà vinto le elezioni – una profonda riforma della Giustizia. Chi se non lui? Si chiede l'ex magistrato, dal momento che proprio il fondatore di Forza Italia è stato «vittima del sistema giudiziario» (testuale). È infatti, sulla stessa pagina dello stesso giornale ("Il Giornale"), il Nostro, con eccezionale tempismo, dopo aver rispolverato *en passant* il ponte sullo Stretto, sostiene che tre sono le grandi riforme che intende promuovere: burocrazia, fisco e giustizia. E questo ci sembra davvero un *vaste programme* per un tizio che è stato (definitivamente) condannato a quattro anni di reclusione (tre condonati) per frode fiscale (e amnistiato per non pochi altri reati).

La dottoressa Matone, poi, ci comunica che la vera stortura è la commistione tra politica e giustizia, ma, inavvertitamente, nella stessa intervista, ci ricorda che lei, quando era ancora in servizio, ha collaborato con quattro ministri di Giustizia (Vassalli, Nitto Palma, Severino e Cancellieri). Per la cronaca: Nitto Palma era un magistrato, diventato, nell'ordine: vicecapo di Gabinetto del ministro Biondi, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, parlamentare berlusconiano, sottosegretario al Ministero dell'Interno, ministro di Giustizia (appunto!) e, *dulcis in fundo*, capo di gabinetto della Casellati, nota presidentessa del Senato.

Ma, insomma, quali sono poi queste famose riforme che si devono assolutamente confezionare?

E qui viene in aiuto Nordio Carlo (toh! un altro ex magistrato) che, sulle pagine (*viribus unitis*) di "La Nazione-Il Carlino-Il Giorno", scandisce il suo programma da futuro guardasigilli: a) separazione delle carriere tra giudici e PM, b) inappellabilità delle sentenze di assoluzione, c) discrezionalità dell'azione penale.

A dire il vero, la strada gli è già stata spianata dalla così detta riforma Cartabia che, come qualcuno forse ricorderà, ha reso – già oggi – quasi impossibile il passaggio dall'ufficio di Procura alla magistratura giudicante (e viceversa) e ha stabilito che sarà il Parlamento a imporre ai PM le priorità nel perseguire i reati, dimenticando (forse) che "nel sistema" una indicazione già esiste. Infatti l'art. 132 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (recante: «formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi»), articolo, per altro, rimaneggiato nel non lontano aprile del 2019, elencando una decina di ipotesi, chiarisce che i processi per non pochi reati devono essere celebrati con priorità rispetto agli altri. Sarebbe dunque bastato che il medesimo ordine di rilevanza fosse stato imposto alle Procure, che – è da presumere – a meno che non siano guidate da una capo "bizzarro", già lo dovrebbero osservare. Compito del legislatore (dunque del Parlamento, dunque della politica), d'altra parte, è (dovrebbe essere, se vige la separazione dei poteri) quello di dettare norme che abbiano carattere generale e astratto, non quello di entrare, di volta in volta – e dunque a seconda del prevalere di questa o quella maggioranza parlamentare – nel merito delle scelte giudiziarie. Siamo dunque – evidentemente – nell'anticamera della discrezionalità dell'azione penale; per la cui introduzione, per altro, occorrerebbe modificare la Costituzione (art. 112). E allora è evidente che il Nordio, se non se lo è dimenticato (la pensione può fare brutti scherzi), immagina, non solo, di fare il ministro di Giustizia, ma anche di appartenere a una maggioranza in grado di sovvertire la nostra Carta fondamentale. Nei sistemi anglosassoni - questo è il *refrain* - la discrezionalità è la regola. E però è stato chiarito (più volte) che, viceversa, nel nostro ordinamento, l'obbligatorietà dell'azione penale è un corollario del principio di eguaglianza.

Ora è evidente che un PM, separato dall'ordine giudiziario, tenuto al guinzaglio dal Parlamento (cioè dalla sua maggioranza), un PM che non ha obbligo di perseguire indistintamente tutti i reati,

ma solo quelli che gli verranno, di volta in volta, indicati dalle Camere, è un organo giudiziario, di fatto, sottoposto alla politica e, in ultima analisi all'Esecutivo (espresso dal Parlamento dal quale il Governo avrà, ovviamente, ottenuto la fiducia). Ecco dunque che si realizza il sogno berlusconiano del Pubblico Ministero come avvocato dell'accusa (ancora "Il Giornale" del 28 agosto). Ed è sottinteso: le indagini le farà solo la Polizia che poi ne porterà il risultato al suo "avvocato", il quale, a sua volta, difenderà l'operato degli investigatori davanti al giudice. Dunque avremmo (avremo?) un giudice ancora indipendente (e così salviamo la faccia) che però è chiamato a giudicare solo quello che due organi dipendenti dall'Esecutivo (uno *de jure*, l'altro *de facto*) gli propongono. Così la separazione delle carriere, con i suoi inevitabili sviluppi, finisce per compromettere la separazione dei poteri, realizzando l'invasione dell'esecutivo nel giudiziario. In un simile quadro istituzionale, dovremmo chiederci se indagini e processi per fatti come quelli di Genova-Bolzaneto sarebbero possibili.

E veniamo alla proposta inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, soluzione già trasfusa nella c.d. legge Pecorella (Pecorella Gaetano, già avvocato del Nostro), vale a dire la n. 46 del 2006, bocciata – tuttavia – dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 2007, perché ritenuta in contrasto col principio di parità tra accusa e difesa e in particolare con il secondo comma dell'art. 111 Cost. In quella occasione la Corte costituzionale ebbe modo di chiarire che parità tra le parti non significa necessariamente identità dei poteri processuali di PM e difensore, perché le due parti sono oggettivamente diverse per natura e funzione. Dunque una differenziazione nei poteri di impugnazione non sarebbe inconcepibile, ma essa deve fondarsi su di una valida giustificazione e va comunque «contenuta nei limiti della ragionevolezza». La legge Pecorella, viceversa, introduceva (sono sempre parole dei Giudici costituzionali) «una dissimmetria radicale, privando in toto il PM del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda soccombente, con la conseguenza che una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia».

Ma il Nostro e il Nordio ritengono, evidentemente, che questa pronuncia possa essere superata in quanto la Commissione nominata dalla ministra Cartabia per procedere alla ennesima

revisione del codice di rito aveva ri-proposto di impedire al PM di appellare contro sentenze di assoluzione che ritenga ingiuste e infondate. «U. cittadino» – si dice – «non può essere perseguitato (sic!) in eterno!». Sembrerebbe, insomma, che nei processi esistano solo gli imputati, non anche le persone offese (i singoli o la collettività), eventualmente vittime ulteriori di un'erronea sentenza assolutoria in primo grado. Il fatto è che un (interessato) umanesimo filocriminale sembra ispirare la visione politica di alcuni Partiti in tema di giustizia.

Teniamolo ben presente.



bêtise

ALLARMI SON FASCISTI!

«Penso che Mussolini fosse un buon politico. Tutto quello che ha fatto, l'ha fatto per l'Italia. Non ci sono stati altri politici come lui negli ultimi 50 anni».

Giorgia Meloni, Fanpage.it, sul video del 1996 rilanciato da Loopsider – 16 agosto 2022

LOCKDOWN ILLIBERALE

«Ricordo con preoccupazione alcune frasi folli del virologo Crisanti e spero che non porti in Parlamento una cultura di lockdown illiberale e inutile. Se vince la linea del Pd Crisanti al primo raffreddore finiamo tutti in quarantena».

Matteo Renzi, leader Iv, Twitter – 16 agosto 2022

RUSSIA INATTUALE

«Lasciamo a Letta i dibattiti sul fascismo, sul razzismo, sulla Russia e sugli alieni»; «Da 10 minuti parliamo di russi. Vi rendete conto? Volete pure vi parli di Pippo, Pluto, Paperino, della Prima Guerra Mondiale, del Risorgimento?».

Matteo Salvini, La7 – 20 e 22 agosto 2022

ASTROLABIO

LO CHEF GIUDIZIARIO PROPORRÀ UN MENU SCRITTO DA ALTRI

LUGLIO 29, 2023 | CRITICA LIBERALE | LASCIA UN COMMENTO

di *maurizio fumo*

Bisogna riconoscere a Nordio Carlo (ministro) almeno un pregio: dice quel che pensa (anche se, non sempre, pensa alle conseguenze di quel che dice). La concezione del PM quale “monopolista” dell’azione penale, non è un lapsus; è, viceversa, una significativa indicazione di come il Nostro vorrebbe ricostruire i meccanismi processuali, partendo – ovviamente – dalla separazione delle carriere. Di tale separazione, in realtà, non vi è alcuna necessità, posto che, attualmente, chi vuole fare “il salto” dalla Requirente alla Giudicante (più raro è il caso contrario) deve cambiare distretto di Corte d’appello. E, se nella regione nella quale ha esercitato la precedente funzione, vi sono più distretti (es. Lombardia, Campania, Sicilia), deve comunque andare in un distretto di una regione diversa. Non basta: può fare ciò solo quattro volte nel corso della sua carriera (quattro regioni!), dopo essere stato almeno cinque anni in ciascuna funzione ($5 \times 4 = 20$); inoltre deve essere selezionato in base a una “procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente, ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario” Così prescrive l’art. 13, comma 3, del Decreto legislativo 160/2006 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Tanto per la precisione!

Non stupisce quindi che tali “passaggi” siano – ormai da anni – statisticamente insignificanti.

Dunque perché insistere ossessivamente su questa separazione che, al più, potrebbe sembrare una vacua operazione di maquillage? Oltretutto gli ultimi episodi di cronaca sembrano sfatare, ancora una volta, la favola del giudice “appiattito” sulle richieste del PM.

Ebbene, cerchiamo di non essere ingenui: la separazione delle carriere non è fine a se stessa; è viceversa il primo passo di un – non lunghissimo – iter che, attraverso modifiche legislative, anche costituzionali, deve profondamente sconvolgere gli equilibri nel mondo giudiziario e, di riflesso, gli equilibri tra poteri dello Stato.

Il tutto è riassumibile nello schema in calce al presente scritto, che, tuttavia, merita qualche nota di commento.

Quando i fautori della separazione giurano che non vogliono subordinare il PM (una volta separato) al potere esecutivo, dicono la verità. Il fatto è che non vi è alcun bisogno di tale (formale) subordinazione, basta seguire un accorto percorso di riforme che porti il PM (monopolista) ad essere de facto non indipendente, ma molto dipendente, anzi: un dipendente.

E infatti: la separazione delle carriere comporta (lo hanno detto) la creazione di un CSM "dedicato" ai soli pubblici ministeri. Dovendo mettere mano alla sua composizione, si potrà "correggere" quella che viene vista - da una certa parte politica - come una stortura: la prevalenza (numerica) dei rappresentanti dei magistrati rispetto ai componenti espressi dal Parlamento. Già che siamo in tema di riforme costituzionali, perché non dare una sforbiciata al principio della obbligatorietà della azione penale, conservandola per i reati "di sangue" e di mafia, ma eliminandola per gli altri, magari per i reati contro la pubblica amministrazione. Le ventilate abolizioni dell'abuso d'ufficio (art. 323 codice penale) e del traffico di influenze (art. 346 bis codice penale) sono due indicatori abbastanza sintomatici. Ora: un PM che esercita discrezionalmente l'azione penale ha bisogno di un capo con pieni poteri, il quale deve poi rispondere a qualcuno delle scelte fatte. Conseguentemente sarà il Parlamento (oggi teoricamente è già così) o, addirittura, il Governo, a dettare l'ordine di priorità dei reati da perseguire. Per queste due "riforme" (gerarchizzazione delle Procure ed eterogenesi dell'ordine di priorità), una volta manomessa la Costituzione, si potrà procedere con legge ordinaria. E se il PM può decidere discrezionalmente per quali reati procedere e per quali voltarsi dall'altra parte, deve poter anche essere padrone assoluto dell'archiviazione, senza intervento del giudice. Ed ecco il monopolio! Ma se non deve rispondere al giudice, anche in questo caso, a qualcuno dovrà pur rendere conto.

E infine questo PM, monopolista condizionato (e un po' teleguidato), deve essere ridimensionato anche sul fronte delle indagini e del processo. Un PM "avvocato dell'Accusa" (espressione che è molto piaciuta, in questa vita, a Silvio Berlusconi) è sostanzialmente un soggetto processuale chiamato a difendere l'operato delle Forze di polizia, non più un appartenente all'Ordine giudiziario che dirige quelle forze, ne orienta e ne coordina le indagini; meno che mai è un magistrato che ricerca, anche autonomamente, la prova. Il PM vagheggiato da Nordio (ministro) è un impiegato che riceve "le carte" dagli inquirenti polizieschi, non più da lui dipendenti funzionalmente, ma dipendenti - chi l'avrebbe detto? - dal ministro dell'interno (Polizia), della difesa (Carabinieri) o delle finanze (Guardia di Finanza), cioè dal potere esecutivo.

Ebbene non è certo un caso che in Polonia e Ungheria la svolta autoritaria ha avuto come snodo essenziale il ridimensionamento (espressione eufemistica) della indipendenza della magistratura.

Si potrebbe però dire che, se anche lo schema qui sotto riportato dovesse trovare attuazione, il giudice (nel senso del "giudicante" ormai separato) rimarrebbe comunque indipendente. Ma è facile rispondere che il giudice può anche conservare la sua indipendenza (così si salva la faccia e ci si continua a spacciare per uno stato di diritto), ma potrà esercitare questa sua indipendenza di giudizio solo per quei reati e quei casi che il pubblico ministero, con il beneplacito dei suoi soggetti "di riferimento",

avrà preventivamente e oculatamente selezionato. Insomma, un po' come al ristorante: si può scegliere tra vari piatti del menù, ma il menù lo ha deciso lo chef (con il beneplacito del padrone).

- A) Separazione delle carriere
- B) Composizione di un CSM per i PM con forte presenza politica
- C) Parere condizionante del ministro per la nomina del capo degli uffici di Procura
- D) Gerarchizzazione dell'ufficio del PM
- E) Limitazione della obbligatorietà dell'azione penale. Viget solo con riferimento ad alcuni reati
- F) Priorità nella persecuzione dei reati stabilita dal Parlamento (o dal Governo)
- G) Ampliamento dei casi in cui occorre l'autorizzazione politica per la promozione dell'azione penale e/o per proporre appello contro una sentenza di assoluzione (attualmente artt. 8, 9, 10 c.p.)
- H) Archiviazione disposta dal PM, oppure abolizione dell'imputazione coatta (il GIP può solo disporre ulteriori indagini). PM monopolista
- I) Il PM non fa, né dirige le indagini che sono riservate ai corpi di polizia. Il PM decide se archiviare o disporre rinvio a giudizio; il PM avvocato dell'accusa: difende l'operato della polizia nel corso del procedimento
- J) Ripristino dell'autorizzazione a procedere contro parlamentari (oltre ai membri del governo e agli esponenti regionali)

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.